

Proc. pen. n. 45/2013 Reg. mod. 6 (C. Appello Brescia)

**ALL'ECCELLENTISSIMA
CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
Seconda Sezione Penale**

Il sottoscritto, Avv. Federico Romoli, del Foro di Firenze, difensore di fiducia, come da nomina già in atti, del Signor

BAHAR KIMYONGUR

nato a Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles (Belgio), il 28-4-1974, attualmente sottoposto alla misura cautelare *ex art. 283 c.p.p.* dell'obbligo di dimora nel Comune di Massa, con obbligo accessorio di comunicare alla Stazione dei Carabinieri di Marina di Massa luoghi ed orari della propria reperibilità giornaliera,

considerato che

- il Signor Kimyongur risulta sottoposto a misura cautelare da oltre tre mesi (per l'esattezza 100 giorni, finora: dal 21-11-2013 al 2-12-2013 in custodia in carcere *ex art. 285 c.p.p.*; dal 2-12-2013 ad oggi in regime di obbligo di dimora *ex art. 283 c.p.p.*);
- il Signor Kimyongur ha dato prova di condotta limpida, diligente ed assolutamente rispettosa dei vincoli impostigli da Codesta Ecc.ma Corte;
- il Signor Kimyongur è in paziente attesa dell'esito di questo procedimento estradizionale, sebbene al momento debba registrarsi (pendente la decisione del Ministro della Giustizia *ex art. 703, co. 1, c.p.p.*) una grottesca situazione di “stallo”;
- i documenti trasmessi dalle autorità turche a sostegno della richiesta di estradizione confermano incontrovertibilmente per l'ennesima volta (se mai ve ne fosse stato bisogno) che le accuse a carico del Signor Kimyongur sono esattamente le stesse formulate nell'ambito della precedente procedura di estradizione nei Paesi Bassi ed ivi già accertate come del tutto infondate (ciò che dunque permette di ritenere – insieme alle altre argomentazioni svolte nella nota depositata presso Codesta Ecc.ma Corte lo scorso 30 novembre – che la richiesta di estradizione turca verrà rigettata anche nel Nostro Paese, con provvedimento ministeriale oppure giudiziale);
- la stessa *Commission for the Control of INTERPOL's Files* (CCF) ha bloccato l'accesso alla segnalazione diramata dalla Turchia a carico del Signor Kimyongur (v. allegato);

P.Q.M.

Il sottoscritto, Avv. Federico Romoli, del Foro di Firenze, difensore di fiducia del Signor Bahar Kimyongur,

chiede

che Codesta Ecc.ma Corte di appello voglia

- *in via principale*, **revocare immediatamente ogni vincolo cautelare a carico del Signor Kimyongur, concedendo quindi a quest'ultimo la piena libertà;**
- *in subordine*, in applicazione del principio della c.d. “interpretazione conforme” (esplicitato nella sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Grande Sezione, 16-6-2005, C-105/03, *Pupino*) permettere al Signor Kimyongur di tornare a Bruxelles, propria città di residenza in Belgio, ove, sotto la sorveglianza delle autorità di quel Paese, potrà essere sottoposto ad analoga misura cautelare (in attesa dell'esito di questo procedimento estradizionale) ai sensi della Decisione quadro n. 2009/829/GAI del 23-10-2009 (il cui termine di recepimento fissato all'1-12-2012 nel nostro ordinamento è spirato inutilmente);
- *in ulteriore subordine*, applicare al Signor Kimyongur la più lieve misura del divieto di espatrio ex art. 281 c.p.p.;
- *infine e comunque*, concedere al Signor Kimyongur permesso per recarsi a Roma il giorno 4 marzo c.m. (data in cui arriveranno in Italia, allo scalo di Roma-Fiumicino, la moglie ed i figli: v. allegato) ed ivi risiedere qualche giorno (secondo i tempi e le modalità che Codesta Ecc.ma Corte vorrà individuare) con la propria famiglia.

Con osservanza.

Avv. Federico Romoli